

## BANDO ISTITUTIVO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA) PER LA FORNITURA DI OLI, LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER IL PARCO AUTOMEZZI AZIENDALI - DURATA MESI 36

### PREMESSE

Con determina a contrarre n.50/2023, questa Amministrazione, ha determinato di bandire la presente procedura per l'istituzione di uno SDA (Sistema Dinamico di Acquisizione) per la fornitura di oli, lubrificanti e additivi per il parco automezzi aziendali, ai sensi dell'art. 55 del Codice e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento della fornitura è la provincia di Benevento: codice NUTS ITF32.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://asiabenevento.acquistitelematici.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021.

Tramite il sito, al link <https://asiabenevento.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione> si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il presente bando viene redatto in ossequio ai criteri di Green Public Procurement di cui al Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'azione nazionale sul green public procurement (PANGPP) di cui ai CAM pubblicati su GURI n.157 del 02/07/2021, Allegato 1 – Parte H Criteri ambientali minimi per l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada.

**Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art.31 del Codice è il Sig. Vincenzo Rapuano.

Il Bando istitutivo è pubblicato sulla GURI n.31 del 15/03/2023, sul sito all'Albo Pretorio istituito presso il comune di Benevento, sul sito istituzionale di ASIA Benevento Spa, sezione "Società Trasparente" "Bandi ed avvisi di gara attivi", sulla piattaforma telematica ove si svolge la gara.

Le categorie dei servizi/forniture oggetto del SDA, rispetto alle quali gli OO.EE. si possono qualificare sono:

<b>SDA.002_A</b> Fornitura oli e lubrificanti marca PETRONAS	CPV 09211000-1
<b>SDA.002_B</b> Fornitura oli e lubrificanti ALTRI MARCHI	CPV 09211000-1
<b>SDA.002_C</b> Fornitura additivi abbattimento emissioni inquinanti marca AD BLUE AZOTAL	CPV 24951200-7
<b>SDA.002_D</b> Fornitura additivi abbattimento emissioni inquinanti ALTRI MARCHI	CPV 24951200-7
<b>SDA.002_E</b> Fornitura altri prodotti officina	CPV 24950000-8

### Art. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

#### 1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all'art.58 del D.Lgs. 50/2016, accedendo all'indirizzo di riferimento è <https://asiabenevento.acquistitelematici.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore economico.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione alla Piattaforma DigitalPA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui alle "Modalità tecniche utilizzo piattaforma DigitalPA" il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;

-il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare in fase di registrazione ai servizi di ASIA e da eleggere quale domicilio.

Il presente SDA è raggiungibile al link <https://asiabenevento.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>.

### Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

#### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando-Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Istanza di partecipazione, **in bollo**

d) DGUE.

Detta documentazione è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo: <https://asiabenevento.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>, per tutta la durata del SDA, pari a mesi 36, a far data dalla pubblicazione in GURI.

### Art. 3 – Oggetto e Caratteristiche tecniche

**3.1** Il presente SDA è volto alla costituzione di un elenco di Operatori economici del settore che saranno di volta in volta invitati dalla Stazione Appaltante a partecipare ai singoli appalti per l'aggiudicazione di specifici contratti.

Oggetto del SDA risultano essere le seguenti categorie merceologiche:

<b>SDA.002_A</b> Fornitura oli e lubrificanti marca PETRONAS	CPV 09211000-1
<b>SDA.002_B</b> Fornitura oli e lubrificanti ALTRI MARCHI	CPV 09211000-1
<b>SDA.002_C</b> Fornitura additivi abbattimento emissioni inquinanti marca AD BLUE AZOTAL	CPV 24951200-7
<b>SDA.002_D</b> Fornitura additivi abbattimento emissioni inquinanti ALTRI MARCHI	CPV 24951200-7
<b>SDA.002_E</b> Fornitura altri prodotti officina	CPV 24950000-8

### Art. 4 – Modalità di svolgimento SDA

Per l'espletamento della presente procedura e dei successivi appalti specifici sarà utilizzata la piattaforma telematica DigitalPA in uso della stazione appaltante, mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di ammissione, di analisi delle stesse e successiva valutazione e ammissione al SDA, di indizione degli appalti specifici e relative valutazioni, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, meglio specificati nel presente bando istitutivo.

### Art. 5 – Durata

Il presente SDA ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione in GURI. La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere o revocare il presente SDA, anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia, con le modalità previste dall'art. 55 del Codice. Rimane ferma, altresì, la facoltà per ASIA per tutta la durata del SDA, di fare ricorso, per l'approvvigionamento di beni rientranti nelle categorie merceologiche oggetto del presente SDA, alle altre procedure previste dal Codice, ove sia ravvisata necessità di ampliamento del novero dei potenziali concorrenti o nel caso lo suggeriscano ulteriori ragioni di opportunità. Per tutta la durata del SDA gli Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando istitutivo potranno inviare la loro richiesta di ammissione.

Per tutta la durata del SDA la Stazione appaltante potrà indire appalti specifici invitando tutti gli Operatori economici che risultino nello stato di "AMMESSO" allo SDA nella categoria/nelle categorie interessate dal singolo appalto specifico.

### Art. 6 – Valore stimato

Il valore complessivo massimo stimato dello SDA - calcolato ai sensi dell'art.35, comma 16 del Codice corrispondente alla sommatoria del valore stimato dei singoli appalti specifici che potranno essere indetti durante l'intera durata dello stesso, ammonta ad **€ 150.000,00 IVA esclusa**. Si precisa che il richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno massimo di ASIA. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante nei confronti dei soggetti ammessi allo SDA. Tale stima non è, del pari, in alcun modo vincolante o impegnativa ai fini dell'indizione dei singoli appalti specifici. La Stazione appaltante nella documentazione dell'appalto specifico potrà prevedere sia il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex art.94, co.4 del D.lgs. 50/2016, sia al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.94, co.3 del D.lgs. 50/2016. In considerazione della natura della presente procedura - istituzione di SDA - che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art.26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Gli stessi saranno predisposti, ove necessario, in sede di singolo appalto specifico. Del pari, la quantificazione degli eventuali costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza ravvisati avverrà in sede di invito a presentare offerta per il singolo appalto specifico. All'esito degli appalti specifici la Stazione Appaltante potrà procedere

alla stipula, con gli aggiudicatari, di contratti di appalto ordinari, per i quali non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula ai sensi della deroga prevista dall'art. 32, comma 10, del Codice.

#### **Art. 7 – Soggetti ammessi in forma singola e associata**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare al Sistema Dinamico di Acquisizione in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di presentare domanda di ammissione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che presenta domanda di ammissione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di presentare domanda di ammissione anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che presenta domanda di ammissione in aggregazione di imprese di rete, di presentare domanda di ammissione anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, in concordato preventivo con continuità aziendale può presentare domanda di ammissione anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La presentazione della richiesta di abilitazione mediante DigitalPA è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente. ASIA resta esclusa da qualsivoglia responsabilità ove, per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la richiesta di abilitazione non dovesse pervenire entro il termine utile a garantire la partecipazione ai singoli appalti specifici.

#### **Art.8 – Requisiti generali e speciali per l'abilitazione**

**8.1** Sono ammessi allo SDA tutti gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per attività inerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- c) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- d) aver realizzato un fatturato minimo globale, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 100.000.00 oltre IVA.;

La Stazione Appaltante si riserva di precisare i criteri di selezione in sede di singolo appalto specifico. L'invito a presentare offerta potrà altresì prescrivere, per il singolo Appalto specifico, condizioni particolari di esecuzione di cui all'art. 100 del Codice.

#### **8.2 - Avvalimento**

Le disposizioni in materia di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice NON SI APPLICANO ai fini dell'abilitazione al Sistema Dinamico ma troveranno applicazione nei successivi appalti specifici, purché fra Operatori economici iscritti ed abilitati al presente Sistema Dinamico.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

#### **8.3 - Subappalto**

La disciplina del subappalto verrà dettagliata all'interno dei singoli appalti specifici.

#### **Art. 9 – Richiesta di abilitazione allo SDA**

La presentazione della domanda di ammissione al SDA da parte degli Operatori economici dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://asiabenevento.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione> ed accedendo alla piattaforma "DIGITALPA". Per richiedere l'ammissione un Operatore economico, previa registrazione a DigitalPA, con le modalità indicate all'art. 1 del

presente Bando, deve accedere all'interfaccia del SDA (attraverso la sezione "Procedure"), quindi al percorso guidato.

#### **Art. 10 – Richieste di informazioni**

Previo utilizzo della piattaforma digitale ove si svolge la gara ovvero tramite pec all'indirizzo [gare.asiabn@pec.it](mailto:gare.asiabn@pec.it).

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti in merito all'istituzione del SDA devono essere trasmesse per iscritto dai concorrenti per tutta la durata del presente SDA. Le risposte a tutte le richieste pervenute, durante il periodo di apertura del SDA verranno fornite entro 3 giorni.

Chiarimenti e richieste di informazioni facenti riferimento ai successivi singoli appalti specifici dovranno essere trasmessi secondo le modalità indicate nelle specifiche documentazioni.

#### **Art. 11– Valutazione delle richieste di abilitazione allo SDA**

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli Operatori economici viene effettuata dalla Stazione appaltante che, durante la valutazione dei documenti di ammissione, applicherà l'art. 83, comma 9 del Codice. Pertanto, le carenze di qualsiasi elemento formale dei documenti di ammissione potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Si evidenzia che, ai fini della regolarizzazione della documentazione, dalla data di invio della richiesta integrativa si produce la sospensione del termine per la valutazione della richiesta di ammissione, decorso senza riscontro il termine perentorio indicato nella richiesta integrativa, l'Operatore economico sarà escluso dal SDA e dovrà inviare una nuova domanda di ammissione.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di ammissione, sarà assegnato all'Operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la domanda di ammissione sarà rigettata. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per l'ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, decorso il quale la domanda di ammissione si intenderà rigettata. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, gli Operatori economici che richiedono l'ammissione a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui le imprese devono far pervenire quanto richiesto. Conclusa l'attività di valutazione, la Stazione Appaltante provvederà a comunicare tempestivamente all'Operatore economico, tramite DIGITALPA ovvero tramite pec, l'ammissione oppure darà comunicazione del diniego e delle relative motivazioni ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice. Le comunicazioni saranno effettuate tramite l'apposito spazio all'interno di DIGITALPA denominato "Comunicazioni della procedura", in base a quanto dichiarato nella domanda di ammissione. La valutazione si concluderà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di abilitazione, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare tale termine fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare la documentazione aggiuntiva o di verificare se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In caso di dichiarazioni mendaci la Stazione Appaltante procederà alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'Operatore economico dallo SDA e agli adempimenti connessi previsti dal Codice in caso di dichiarazioni mendaci. Fino all'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico la Stazione Appaltante potrà prorogare il periodo di valutazione anche oltre il termine sopra citato fino ad un massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.



L'ammissione allo SDA non comporta l'aggiudicazione, a favore dell'Operatore economico ammesso dei singoli contratti derivanti dagli appalti specifici.

In caso di diniego dell'ammissione l'Operatore economico potrà presentare una nuova richiesta di abilitazione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza ha determinato la non ammissione.

La valutazione delle istanze di partecipazione al SDA seguirà la seguente tempistica:

FASE ISTITUTIVA Procedimento di ammissione nella prima fase istitutiva	30 giorni dalla data di pubblicazione GURI (art.55, co.7 del Codice)	Spirato tale termine, la S.A. provvederà alla formalizzazione dell'elenco delle ditte ammesse allo SDA nonché all'avvio degli appalti specifici ai quali le ditte ammesse saranno invitate, anche nelle more del completamento delle eventuali verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti.
FASE POSTUMA Procedimento di ammissione a regime	Entro 10 gg. dalla data di ricezione della istanza	Entro 10 gg. dalla data di ricezione della istanza, la S.A. provvederà ad aggiornare e formalizzare l'elenco delle ditte ammesse. Agli esiti le nuove ditte iscritte potranno essere inviate agli appalti specifici, anche nelle more del completamento delle eventuali verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di diniego per assenza dei requisiti di accesso, la Stazione Appaltante provvederà alla tempestiva comunicazione all'O.E. interessato. Tanto non ovvia che lo stesso O.E. possa riproporre, successivamente, istanza di adesione all'atto del possesso dell'intero pacchetto dei requisiti di accesso.

## Art. 12 – Aggiornamento e rinnovo delle ammissioni allo SDA

La Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, potrà procedere a verifiche e controlli sulla veridicità, correttezza, completezza ed aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici. L'eventuale esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDA, con l'impossibilità per l'Operatore economico di partecipare alle relative procedure di appalto specifico. L'Operatore economico è tenuto ad effettuare tempestivamente ogni modifica dei dati riportati nella richiesta di abilitazione, come l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal presente bando istitutivo SDA e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la richiesta di abilitazione. In caso di Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al rinnovo delle dichiarazioni deve essere compiuta da tutte le imprese componenti il Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni.

L'ammissione allo SDA avrà una durata di 24 mesi.

## Art. 13 – Appalti specifici e obblighi degli Operatori economici ammessi

Conclusa la fase di valutazione delle "Domande di ammissione" ricevute entro il termine indicato dall'art. 55, comma 7 del Codice, l'Operatore economico ammesso, risultante nello stato di "AMMESSO" allo SDA, riceverà, tramite DIGITALPA, le lettere di invito a presentare offerta ai conseguenti appalti specifici, entro il termine che sarà indicato nella stessa lettera di invito e, che comunque, non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione del suddetto invito ovvero secondo termini ridotti di cui all'art.61 co.5 del Codice degli Appalti (5 gg.).

La Stazione Appaltante si riserva di invitare al singolo appalto specifico, tramite il sistema, tutti o parte degli Operatori economici ammessi, anche applicando un principio di equa rotazione. Si evidenzia che l'Operatore economico che non risulti nello stato di "AMMESSO" allo SDA non riceverà la "Lettera di invito" e pertanto non potrà partecipare al relativo appalto specifico, nemmeno in forma consorziata o associata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'Operatore economico abbia inoltrato "la richiesta di abilitazione" allo SDA successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale richiesta sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a

consentire alla Stazione Appaltante l'esame della domanda stessa. In questi casi la Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito e della mancata partecipazione dell'Operatore economico all'appalto specifico.

La disciplina specifica di ogni appalto specifico (requisiti di partecipazione, elementi di valutazione tecnica, modalità di formulazione dell'offerta economica, etc.) sarà pubblicata nella documentazione di gara del singolo confronto concorrenziale. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere DIGITALPA e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Si rimanda allo svolgimento di ogni singolo appalto la richiesta del possesso, ai sensi dell'art.83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa RTC-RCO per responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa.

Premesso quanto sopra esposto, si fa presente a tutti gli Operatori economici ammessi allo SDA che l'invito al successivo appalto specifico sarà notificato tramite DIGITALPA con apposita comunicazione PEC contenente i riferimenti per la reperibilità della documentazione di gara specifica per l'appalto specifico entro un tempo congruo per la presentazione delle offerte e sarà visibile agli operatori economici invitati tra i documenti di gara. Il documento di invito conterrà il termine per la presentazione dell'offerta, il termine per l'invio delle richieste di eventuali chiarimenti e la data e l'ora dell'apertura delle offerte. Ai singoli appalti specifici è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 48 del Codice e della lex specialis di gara. È consentito l'avvalimento con l'osservanza della disciplina di cui all'Appalto Specifico con imprese ausiliarie ammesse al presente SDA al momento dell'invio della lettera d'invito e pertanto invitate. Si precisa che in sede di appalto specifico gli Operatori economici ammessi che vogliano ricorrere al subappalto dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, anche in ragione delle prestazioni indicate nella lettera di invito e nella documentazione allegata. Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Codice, per la presentazione delle offerte sarà concesso un termine pari ad almeno 10 giorni solari dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerta, ferma la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 61, comma 5 del medesimo Codice, con la riduzione di detti termini.

#### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Gli OO.EE. sono chiamati a rispondere alle richieste di cui ai singoli appalti specifici. In caso di mancato riscontro per 3 volte non consecutive, ovvero in caso di mancato riscontro per 2 volte consecutive, la Stazione Appaltante si riserva di rimuovere l'O.E. inadempiente dall'elenco delle imprese aderenti allo SDA. Al registrarsi di detta evenienza l'O.E. potrà essere riammesso, a seguito presentazione nuova istanza di adesione, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla estromissione.

#### Art. 14 – Criterio di scelta del contraente per gli appalti specifici

L'aggiudicazione degli appalti specifici nell'ambito del SDA avverrà ai sensi della normativa in materia, tra cui in particolare l'art. 55 del Codice e, per quanto ivi non espressamente disciplinato, ai sensi delle norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 comma 5 del medesimo decreto.

I singoli appalti specifici saranno aggiudicati sulla base del minor prezzo ovvero del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto all'art.95 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata relativa al singolo appalto specifico.

In caso di parità tra uno o più OO.EE., si procederà per sorteggio.

#### Art. 15 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di BENEVENTO, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara.

Il RUP  
Vincenzo Rapuano